

COMUNE DI PAVONE CANAVESE
Provincia di Torino

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 13
Del 12/12/2018

OGGETTO : TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.

Oggi **dodici**, del mese di **dicembre**, dell'anno **2018**, alle ore **quindici**, e minuti **quindici**, il sottoscritto **dr. Giuseppe ZARCONE – COMMISSARIO STRAORDINARIO**, assistito dal Segretario Comunale **dr.ssa Anna Rita D'ANSELMO** la quale provvede alla redazione del presente verbale,

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28/08/2018 prot. Prefettura di Torino – Area II n. 0126167 del 06/09/2018 con cui il sottoscritto è stato nominato Commissario Straordinario per l'amministrazione del Comune di Pavone Canavese;

Considerato che allo stesso competono i poteri del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e del Sindaco;

Assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e dello Statuto Comunale del Comune di Pavone Canavese, ha adottato il seguente provvedimento.

OGGETTO : TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28/08/2018 prot. Prefettura di Torino – Area II n. 0126167 del 06/09/2018 di scioglimento del Consiglio Comunale di Pavone e di nomina del Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune, conferendo al predetto Commissario i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

VISTO il comma 639 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità n. 147 del 27.12.2013 che dispone l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale – IUC – la quale si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi indivisibili, a carico del possesso che utilizza l'immobile;
- della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile;

RICHIAMATI il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTI gli art. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68 con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

VISTI i commi di seguito richiamati dell'articolo 1 della Legge di Stabilità n. 208 del 28.12.2015 che così dispongono:

- il comma 14 apporta le seguenti modificazioni all'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013:
 - al comma 639, le parole: “a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile sono sostituite dalle seguenti: “a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9”
 - il comma 669 è sostituito dal seguente: Il presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, e di aree edificabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9;
 - al comma 678 sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: “per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento”;
 - al comma 681 sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: “nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale,

escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo;

- al comma 688, le parole: “21 ottobre” sono sostituite dalle seguenti: “termine perentorio del 14 ottobre”.

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9;

VISTO inoltre il comma 675 della Legge 147/2013 che stabilisce che la base imponibile TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e modificato con la legge di Stabilità n. 208 del 28.12.2015, che fra l'altro introduce la riduzione della base imponibile del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9.

RILEVATO che in base all'art. 11 del regolamento per l'applicazione della TASI, il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2019, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Missioni	Programma	Importo previsto 2019 (€)
Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione	Gestione beni demaniali e patrimoniali	89.400,00
	Ufficio Tecnico	103.290,00
Ordine Pubblico e Sicurezza	Polizia Locale e Amministrat.	33.760,00
Tutela e valorizz. Dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi nel settore sociale	18.830,00
Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture Stradale	217.216,00
Soccorso Civile	Sistema di Protezione Civile	4.000,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per infanzia e minori	10.200,00
	Interventi per disabili	2.580,00
	Interventi per anziani	12.800,00
	Interventi soggetti a rischio esclusione sociale	2.560,00
	Interventi per famiglie	120.500,00
	Servizio necroscopico e cimiteriale	- 1.890,00
TOTALE GENERALE SERVIZI INDIVISIBILI		613.246,00

DATO ATTO che:

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e assimilate e relative pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9;
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- ai sensi dell'art. 3 comma 2 del vigente Regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 20% mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo (80%);

TENUTO CONTO che le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147 come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2019 proposta	Aliquota IMU 2019 deliberata	IMU + TASI	Aliquota IMU massima al 31/12/2013	Ulteriore limite	Aliquota massima totale applicabile
Abitazioni principali, assimilate e pertinenze cat. A/1-A/8-A/9	1,5	4,5	6	6	--	6

DATO ATTO che con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta i poteri della Giunta Comunale, n. 29 del 28.11.2018 è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019/2021, al fine dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario, assunta i poteri della Giunta Comunale, n. 31 del 28.11.2018 è stato approvato lo schema del Bilancio di Previsione 2019/2021, la cui approvazione con i poteri assunti del Consiglio Comunale sarà oggetto di deliberazione iscritta fra i seguenti punti all'ordine del giorno odierno;

VISTA la volontà di confermare per l'Anno 2019 le aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) fissate per l'Anno 2018, nelle seguenti misure:

TIPOLOGIA		RENDITA CATASTALE	ALiquOTA	DETRAZIONE
Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9, e relative pertinenze (una sola per categoria catastale C/2,C/6,C/7) rientranti nelle seguenti tipologie: - unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze; - unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; - unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata; - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;			1,5 per mille	Euro 0
TIPOLOGIA	ALiquOTA		Quota possessore	Quota occupante
Altri immobili	0,50 per mille		80%	20%
Aree edificabili	0,50 per mille		80%	20%

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2019 più il Fondo Tasi a carico dello Stato ammonta ad € 357.000,00 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 59,64%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI + Fondo TASI a carico dello Stato (A)	€ 357.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 613.246,00
Differenza (B-A)	€ 256.246,00
Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B	58,21%

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2) Di confermare per l'anno 2019 le aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) già applicate nell'anno 2018, fissate nelle seguenti misure:

TIPOLOGIA		RENDITA CATASTALE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9, e relative pertinenze (una sola per categoria catastale C/2,C/6,C/7) rientranti nelle seguenti tipologie: - unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze; - unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; - unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata; - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;			1,5 per mille	Euro 0
TIPOLOGIA	ALIQUOTA		Quota possessore	Quota occupante

Altri immobili	0,50 per mille	80%	20%
Aree edificabili	0,50 per mille	80%	20%

- 3) di inviare ai sensi dell'art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
- 4) di pubblicare le aliquote e detrazioni adottate sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- 3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Ai sensi e per gli effetti degli art.49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. vengono espressi i seguenti PARERI:

- PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio
f.to Marilena Ponte

- PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio
f.to Marilena Ponte

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
F.to Dr. Giuseppe Zarcone

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Anna Rita
D'ANSELMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 19/12/2018, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.Lgs 267/2000.

Pavone Canavese, lì 19/12/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Maura RAISE

Divenuta esecutiva in data _____

- ☐ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 - del D.lgs 267/2000);
- ☐ In quanto soggetta a controllo preventivo di legittimità da parte del Difensore Civico, su richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127, commi 1 e 2, D.Lgs. 267/2000)
 - Trasmesso al Difensore Civico in data _____
 - Modificata/Revocata su invito del Difensore Civico con atto n. _____ del _____
 - Riconfermata dall'Organo Deliberativo con atto n. _____ del _____

Il Responsabile della Segreteria
Maura RAISE

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pavone Canavese, lì _____

Il Responsabile della Segreteria
Maura RAISE